

zone D1 e D2, per le quali è intervenuta, a modifica della impostazione iniziale, la richiamata relazione integrativa del 6.10.05 di precisazione.

Per quanto attiene ai rapporti tra la variante in questione e le previsioni del Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI), adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15.12.2004 per la Puglia, si rileva che le aree in ampliamento della zona PIP di Muro Leccese non risultano rientrare tra le aree a pericolosità e a rischio, sia idraulico che da frana, perimetrate dal predetto PAI e pertanto non soggette alle relative misure di salvaguardia.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta di approvare la variante urbanistica al P. di F. del Comune di Muro Leccese di cui alla delibera di adozione di Ce n. 11/02 con l'introduzione delle prescrizioni sopra formulate tendenti a riportare le previsioni di variante nell'alveo del vigente ordinamento in materia urbanistica.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97 punto d).

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”;

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, e dal dirigente di Settore;

A VOTI unanimi e palesi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'urbanistica;
- Di approvare, di conseguenza, ai sensi della l.r. 56/80, per le motivazioni espresse in premessa, la variante al P. di F. per l'ampliamento della zona D1 determinata dal Comune di Muro Leccese con delibera di CC n. 11 del 28.05.2002, con l'introduzione delle prescrizioni richiamate in relazione che qui debbono intendersi integralmente trascritte;
- Di rilasciare al Comune di Muro Leccese il parere paesaggistico favorevole, ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/p, in ordine alla variante urbanistica in oggetto.
- Di demandare al competente Settore Urbanistico di provvedere alla notifica del presente atto al Comune di Muro Leccese;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 1933**

**Alberona (Fg). L.R. 20/7/01 n. 20 - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Recepimento determinazione di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9° L.R. n. 20/01. Controllo di Compatibilità.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedi-

mento e dai Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

“Con nota n. 324 del 28/01/2005, pervenuta all’Assessorato all’Urbanistica in data 28/01/2005 ed acquisita al protocollo del 3/02/2005 al n. 806, il Comune di Alberona ha trasmesso gli elaborati scritto-grafici relativi al P.U.C. del proprio territorio per il controllo di compatibilità da effettuarsi da parte della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 11, punto 7 della L.R. n. 20/2001 recante “Norme generali di governo ed uso del territorio”.

Con deliberazione n. 812 del 21.06.2005, per le motivazioni esplicitate nella relazione istruttoria effettuata dai competenti uffici del Settore Urbanistico Regionale, parte integrante dello stesso atto, la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del P.U.G. del Comune di Alberona e ciò ai sensi dell’art. 11 - commi 7 e 8 - della L.R. n. 20/01.

Con la stessa delibera la G.R. ha determinato, altresì, di rinviare il P.U.G. al Comune di Alberona (FG) per i necessari adeguamenti.

Con nota n. 2767 del 10.08.2005 il Sindaco del Comune di Alberona, in base alle disposizioni di cui all’art. 11 - 9° comma - della L.R. n. 20/2001, ha indetto a partire dal giorno 12.09.2005 specifica Conferenza di Servizi da tenersi presso la Regione, invitando il Presidente della Regione Puglia ed il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, per la definizione delle modifiche necessarie ai fini del controllo positivo del P.U.G. del proprio territorio comunale.

A detta Conferenza di Servizi svoltasi nel corso di tre distinte riunioni tenutesi nelle date del 12.09.05; 27.09.05; 10.10.05) hanno partecipato: per il Comune di Alberona: il prof. A. Petti (Sindaco pro-tempore); l’arch. A. Marino (Progettista del PUG); il geom. L. Forgiante (Responsabile dell’U.T.C.); per la Regione Puglia: la prof.ssa Angela Barbanente (Assessore all’Assetto del Territorio appositamente delegata dal Presidente della G.R.); l’ing. N. Giordano (Dirigente del Settore Urbanistico); l’arch. Fernando di Trani (Responsabile del procedimento regionale); non ha parteci-

pato ad alcuna delle riunioni, ancorché regolarmente invitata, la Amministrazione Provinciale di Foggia.

Nella riunione conclusiva della Conferenza di Servizi tenutasi in data 10.10.05, a fronte delle specifiche problematiche precedentemente evidenziate e dei nuovi elaborati scritto-grafici predisposti dal Comune di Alberona, si è addivenuto alle puntuali verifiche delle modifiche apportate al PUG, ritenute necessarie al fine di conseguire il controllo positivo di compatibilità ai sensi dell’art. 11, cc. 7 e 8, della L.R. n. 20/01, nello specifico:

“In dettaglio, si è verificata la compatibilità del P.U.G. ai contenuti dell’ex Art. 9 della legge regionale nr. 20/2001, illustrando le disposizioni strutturali e programmatiche, attualizzando le indicazioni del P.U.T.T./P ed aggiornando la cartografia in ordine alle trasformazioni conseguenti al le previsioni del P.U.G., relative alla risorsa e difesa del suolo.

Nel settore residenziale, si sono riverificati i fabbisogni, alla luce della crescita degli abitanti previsti nel P.U.G. alla data del 2016, alle riduzioni delle aree e dei relativi indici; Nel settore produttivo, si è verificata la congruenza del dimensionamento delle aree, nonché delle reti infrastrutturali stradali ad esse connesse;

Inoltre nei servizi e negli standard pubblici (D.M. 2/04/1968 nr. 1444), si sono individuati le attrezzature esistenti, aggregandole per zone omogenee, superfici e tipologie e determinando il fabbisogno in relazione alle disposizioni del citato D.M.;

Le modifiche e gli aggiornamenti sono stati riportati in nuovi elaborati scritto-grafici di seguito elencati, che sostituiscono ed integrano gli elaborati adottati:

#### **Allegati:**

- All. A bis - Relazione tecnica integrativa;
- A 11. B bis - Norme Tecniche di Attuazione;

#### **Tavole**

- Tav. n° 3 bis - Indicazioni del P.U.T.T./P. Regione Puglia (Delib. G.R. 1748 del 15.12.2000) Boschi. Macchie. Biotipi. Parchi.

- Tav. n° 4 bis - Indicazioni del P.U.T.T./P. Regione Puglia (Delib. G.R. 1748 del 15.12.2000) Vincoli e segnalazioni architettonici e archeologici;
- Tav. n° 5 bis - Indicazioni del P.U.T.T./P. Regione Puglia (Delib. G.R. 1748 del 15.12.2000) Idrologia superficiale.
- Tav. n° 11 bis - Attrezzature del territorio: stato di fatto.
- Tav. n° 12 bis - Esame dello stato di attuazione del P.di F. vigente relativo al centro urbano.
- Tav. n° 14 ter - Stato di fatto e previsioni del P.U.G. del territorio comunale.
- Tav. n° 15 ter - Stato di fatto e previsioni del P.U.G. del centro urbano.
- Tav. n° 18 bis - Tabelle tipi edilizi.
- Tav. n° 19 bis - Verifica standard urbanistici.
- Tav. n° 20 bis - Zona per insediamenti produttivi "Dpi" - Artigianale e commerciale - Inquadramento territoriale.
- Tav. n° 21 bis - Zona per insediamenti produttivi "Dp2" - Industriale consortile - Inquadramento territoriale.
- Tav. n° 22 bis - Stato di fatto e previsioni del P.U.G. su base catastale.
- Tav. n° 23 - Individuazione, tipizzazione e quantizzazione delle zone omogenee e degli standard urbani previsti nel P.U.G.

#### **Studio geo-lito-morfologico:**

- Nota geologico-tecnica integrativa inerente le aree di possibile edificazione.

Ciò stante e nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 20/2001 (art. 11 comma 11), l'Amministrazione comunale di Alberona con nota prot. n. 3731 del 27.10.05 (prot. reg. n. 8632 del 10.11.2005) ha trasmesso la copia del verbale n. 3 del 10.10.05 ai fini del conseguimento del controllo positivo ex art. 9 L.R. n. 20/01.

Sono stati, altresì, trasmessi gli elaborati del P.U.G. emendati in coerenza con le modifiche assunte dalla Conferenza di Servizi (tenutasi nei termini e nei tempi sopra richiamati) così come indicati nel verbale della riunione conclusiva.

Tutto ciò premesso e preso atto degli adeguamenti operati dal Comune nel complesso e con particolare riferimento a quanto riportato negli elabo-

rati sopra elencati dall'Amministrazione comunale ad esito delle risultanze della C. di S. del 10.10.05, deve rilevarsi che in ordine al giudizio formulato dalla G.R. con delibera n. 812/05 non sussistono più gli elementi che hanno comportato la attestazione di non compatibilità.

Alla luce di quanto in precedenza rappresentato, si propone alla Giunta Regionale:

- di recepire la determinazione di adeguamento del P.U.G. del Comune di Alberona, assunta dalla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 11 - 9° comma - della L.R. n. 20/2001, giusta verbale in data 10.10.2005;
- di prendere atto delle conseguenti modifiche apportate agli elaborati del P.U.G. esaminati in conferenza di servizi e contenenti gli avvenuti adeguamenti cartografici e crittografici, dando atto altresì che gli elaborati costituenti il P.U.G. di Alberona sono quelli in precedenza elencati e che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente riportati;
- di attestare, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/01, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, la compatibilità del P.U.G. del Comune di Alberona con le disposizioni della L.R. n. 20/01 e del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15/12/2000;

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversi sulla Regione”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente di Settore.
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

DI RECEPIRE la determinazione di adeguamento del P.U.G. del Comune di Alberona, assunta dalla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 11 - 9° comma - della L.R. n. 20/2001, giusta verbale in data 10. 10.2005, parte integrante del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO delle conseguenti modifiche apportate agli elaborati del P.U.G. dall'Amministrazione comunale, dando atto altresì che gli elaborati costituenti il P.U.G. di Alberona sono quelli in relazione elencati e che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente riportati;

DI ATTESTARE, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/01, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, la compatibilità del P.U.G. del Comune di Alberona con le disposizioni della L.R. n. 20/011 e del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15/12/2000;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. e sulla G.U. (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 1934

**Lesina (Fg). Piano Regolatore Generale L.R. 56/80. Delibera di C.C. n. 37 del 16/06/1997 e n. 57 del 30/07/2005. Approvazione definitiva.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di LESINA dotato di P.R.G approvato con delibera di G.R. n. 9931/81 con delibera di C.C. n° 37 del 16 giugno 1997, ha adottato il P.R.G. del proprio territorio comunale in adeguamento alla l.r. n. 56/80, costituito da n.49 elaborati scrittografi.

Gli atti ed elaborati grafici di P.R.G. sono stati regolarmente pubblicati, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, ed avverso gli stessi sono state prodotte al Comune n°59 osservazioni entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 16 della L.R. n° 56/80, tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n° 27 del 12 maggio 1999.

Il P.R.G. in parola, ai sensi della L.R. n. 24 del 4/7/1994, è stato esaminato dal Comitato Urbanistico Ristretto (designato con nota Assessorile n. 6180 del 26/06/2001), il quale con propria relazione - parere in data 17/12/2004, ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui ai punti “4”, “5”, “5.1” (Zonizzazione), “5.2” (Norme Tecniche di Attuazione), “5.3” (Norme Particolari), “5.4” Regolamento Edilizio) e “5.5” (Osservazioni).

Dette prescrizioni sono tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia, nonché a tutelare i valori ambientali del territorio Comunale; il tutto con richiesta al Consiglio Comunale di LESINA di apposito provvedimento di controdeduzione e/o adeguamento di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

In ordine ai P.R.G. del Comune di LESINA la Giunta Regionale, con provvedimento n. 556 del 31/03/2005, si è così determinata: